
STATUTO

**AZIENDA TRASPORTI PER L' AREA METROPOLITANA S.p.A.,
IN FORMA ABBREVIATA A.T.A.M. S.p.A.**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. n.1 del 19.01.2015 e modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale nr.18 del 07.07.2015

Art. 1

Ai sensi, e per gli effetti dell'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 L' "AZIENDA TRASPORTI PER L'AREA METROPOLITANA - (ATAM) " è trasformata in Società per Azioni denominata "Azienda Trasporti per l'Area Metropolitana S.p.A., o in forma abbreviata ATAM S.p.A."

Art. 2

La Società ha sede legale in Reggio Calabria, via Foro Boario. L'assemblea della società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici sia amministrativi sia di rappresentanza.

Art. 3

La Società ha per oggetto l'esercizio diretto dell'attività inerente all'organizzazione e alla gestione della mobilità nelle aree metropolitane, urbane ed extraurbane ed in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto di persone.

La Società potrà svolgere attività complementari o strumentali al servizio principale ed in particolare effettuare vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici.

La Società potrà fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo dei trasporti, organizzazione e gestione dei servizi relativi alla viabilità quali rimozione auto, parcheggi, gestione semafori, impianti di manutenzione e di riparazione; potrà svolgere servizi di noleggio e granturismo. La Società potrà compiere le operazioni riconosciute utili dal Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione dell'ATAM e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi della azienda originaria.

Art. 4

Il domicilio dei soci per quanto concerne i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 5

Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2051 e può essere prorogato nei modi di Legge.

Art. 6

Il capitale sociale è pari ad € 500.000,00 (Cinquecentomila/00), diviso in 50.000,00 (Cinquantamila/00) azioni ordinarie del valore nominale di € 10,00(Dieci/00). Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, l'Organo Amministrativo dovrà procedere alla relativa verifica ai sensi e nei termini di legge.¹

¹ Si riporta il testo dell'art. 6 previgente prima della modifica apportata con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 07.07.2015.

Il capitale iniziale della società è di Euro 4.506.860,00 (quattromilionicinquecentoseimilaottocentosessanta) per un controvalore in lire di 8.726.497,820 (ottomiliardisettecentoventiseimilioniquattrocentonovantasettemilaottocentoventi) diviso in 450.686 (quattrocentocinquantamilaseicentottantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10(dieci) ciascuna per un controvalore in lire di 19.363 (diciannovemilatracentosessantatré) ed è pari al fondo di dotazione dell'ATAM risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Il residuo del patrimonio netto conferito, pari a Euro 10.915,477,26 (diecimilioninovecentoquindici) è imputato a riserva e fondi.

Ai fini delle definitive determinazioni dei valori patrimoniali conferiti, così come previsto all'art. 115 dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, entro 3 (tre) mesi dalla costituzione della società gli amministratori devono richiedere ad un esperto designato dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, 1° comma, del cod. civ.

Art. 7

L'ATAM SpA è costituita dal Comune di Reggio Calabria che ne detiene il 100% del capitale sociale. Al capitale sociale potranno partecipare, previa delibera dell'Assemblea straordinaria, altri Enti Pubblici, ferma restando la titolarità di azioni in capo al Comune di Reggio Calabria nella misura minima pari al 51% del Capitale sociale.

Nel caso di partecipazione di altri enti pubblici, gli stessi potranno cedere le proprie azioni solo agli altri soci e/o ad altri enti pubblici.

Il socio che intendesse cedere le proprie azioni dovrà comunicare tale intenzione - oltre che all'Organo amministrativo - al Comune di Reggio Calabria, il quale potrà esercitare il diritto di prelazione entro 30 giorni dalla comunicazione.

Scaduto tale termine, l'Organo amministrativo renderà edotti gli altri soci, che potranno esercitare pro- quota, anche sulle azioni non collocate, il diritto di prelazione entro ulteriori 30 giorni dalla comunicazione.

Art. 8

Le azioni sono nominative e sono alienabili secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 7. *Eventuali cessioni poste in essere al di fuori di dette previsioni sono inefficaci nei confronti della società.*

Art. 9

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 11

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 12

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede della società, purché nel territorio comunale, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dal socio e iscritto su libro soci.

La comunicazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora per l'adunanza di prima e di seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato nello stesso termine le azioni presso la sede sociale.

Art. 13

L'Assemblea è convocata quando l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno o quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; potrà essere convocata entro il termine massimo di 6 (sei) mesi qualora particolari circostanze lo richiedano.

Art. 14

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri soggetti. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, mediante semplice delega in calce alla scheda di ammissione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 5 (cinque) soci.

Gli Amministratori e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 15

L'Assemblea è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste agli artt. 2368 e 2369 cod. civ.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e - in sua assenza - da persona designata dagli intervenuti.
Il Presidente è assistito da un segretario scelto tra i dipendenti della Società. Il Verbale di Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 17

Compete al Presidente dell'assemblea l'accertamento della regolarità di costituzione dell'Assemblea, la direzione della discussione, la determinazione delle modalità per le votazioni.

Art. 18

L'Assemblea, nel caso in cui le azioni siano detenute totalmente dal Comune di Reggio Calabria, non provvede alla nomina degli amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, né alla loro revoca, essendo tali nomine e la conseguente possibilità di revoca, di competenza esclusiva del Comune e quindi del Sindaco.

Art. 19

La Società è amministrata da un Amministratore Unico la cui nomina è riservata al Comune di Reggio Calabria, che vi provvede con atto sindacale, tenendo presenti le incompatibilità, i casi di ineleggibilità e i divieti nascenti dalle leggi in vigore.

In caso di partecipazione di altri Enti Pubblici al capitale sociale, la Società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri, di cui 2/3 nominati dal Sindaco del Comune di Reggio Calabria. In tal caso, la facoltà di nomina del Presidente del CdA spetta al Sindaco del Comune di Reggio Calabria, che vi provvede ai sensi del precedente co. 2. Gli Amministratori così nominati possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati. L'amministratore revocato ai sensi degli artt. 2458 e 2459 c.c. non può invocare l'applicazione dell'art. 2383 comma 3° c.c.

In caso di revoca di uno o più amministratori gli altri restano in carica se il provvedimento di revoca contiene anche la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

Gli amministratori possono scadere anche in tempi diversi. La durata in carica degli amministratori è fissata con il provvedimento di nomina. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

L'organo amministrativo può compiere tutti gli atti idonei al conseguimento dell'oggetto sociale. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Art. 20

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese documentate per ragioni del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato all'atto della nomina.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è inviata dal Presidente a mezzo pec da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere trasmessa almeno due giorni prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti degli Amministratori presenti. Le deliberazioni, anche in presenza di Amministratore Unico, sono trascritte nell'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario, o dall'Amministratore Unico.

Art. 22

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, l'Amministratore Unico, o il Presidente, inoltre rappresentano la società in giudizio.

Art. 23

L'Organo amministrativo può nominare il Direttore Generale, ove tale figura sia prevista dalla pianta organica della società, sulla base dei requisiti di idoneità professionale di cui al D.M. 20 dicembre 1991 n. 468, e su quelli fissati dall'apposito bando di selezione.

Il Direttore Generale, ove nominato, ha il compito di mettere in esecuzione le decisioni dell'organo amministrativo e controllarne la puntuale esecuzione. Svolge altresì i compiti e le funzioni affidatigli dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di amministrazione.

Art. 24

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 ultimo comma codice civile che restano in carica tre esercizi sociali e la scadenza coincide con l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio in cui si chiude il periodo di carica. La nomina dei Sindaci è riservata al Comune di Reggio Calabria, che vi provvede con atto sindacale; con il medesimo atto viene stabilita la retribuzione annuale dei Sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In caso di più soci, il Comune di Reggio Calabria provvede, nei termini di cui al comma precedente, alla nomina di due Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e dei due sindaci supplenti, mentre il terzo sindaco effettivo è designato dai soci di minoranza, previa intesa tra essi.

Art. 25

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26

L'Amministratore Unico, o gli Amministratori, deve redigere il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea, entro i termini di legge.

Redige altresì il bilancio preventivo sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

Art. 27

Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'assemblea, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

Art. 28

La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea che delibera con le maggioranze prescritte per le assemblee straordinarie.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra essi e la società che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelli nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere rivolta ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della città in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina su istanza fatta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede legale della società.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.